



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PISA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

TURRI GIULIANO Presidente e Relatore

GLENDI GRAZIELLA Giudice

NICCODEMI GINO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 368/2016
spedito il 09/06/2016

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 000501/2008 TAR SU/TIA 2007

contro:


AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ASTUNI VALERIO

VIA GHERLA N.10 25017 DESENZANO DEL GARDA BS



SEZIONE 16093

N° 3

REG.GENERALE

N° 368/2016

UDIENZA DEL

22/11/2016 ore 15:00

N°

47/3/2018

PRONUNCIATA IL:

24 01 2018

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA II

25 01 2018

Il Segretario

SECRETARIO

Ufficio D'Amministr.

Il sig. _____ ha impugnato l'estratto di ruolo - di importo complessivo di € 8.258,58 - nonché le cartelle di pagamento ed i ruoli relativi a tributi riguardanti gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Ha dedotto l'inesistenza e/o la nullità delle cartelle di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici. Equitalia si è costituita in giudizio eccependo in primo luogo la genericità e indeterminatezza della domanda; la non impugnabilità in via autonoma degli estratti di ruolo, che potrebbero essere impugnati solo unitamente agli atti impositivi; ed infine la circostanza che, relativamente ad un rilevante numero di cartelle, il contribuente stesso abbia presentato, in data 1.9.2014, istanza di rateizzazione, compiendo così una ricognizione e accettazione del debito atta a dirimere ogni contestazione sulla notifica e sulla eventuale prescrizione.

Unitamente al ricorso il contribuente ha avanzato istanza cautelare di sospensione, accolta dal Collegio all'esito dell'udienza dell'11.10.2016, essendo stato rilevato "che la somma in contestazione non è irrisoria e che Equitalia ha depositato solo nella mattina odierna la asserita prova della notifica delle cartelle di pagamento che necessita di un esame più approfondito". Alla pubblica udienza del 22.11.2017 la causa è stata trattenuta in decisione, udito il difensore del ricorrente mentre per l'Ufficio nessuno è comparso.

Il Collegio si è riservato.

A scioglimento della riserva il collegio osserva preliminarmente che, in forza di quanto sancito da Cass. Civ., SS. UU., 2.10.2015, n. 19704, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992 impone di ritenere che la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima. Sotto tale aspetto, pertanto, il ricorso è ammissibile, dovendosi rigettare l'eccezione avanzata sul punto da Equitalia nella propria memoria difensiva.

Nel merito il ricorso è da respingere per quanto riguarda le diciotto cartelle espressamente indicate nella "comparsa di costituzione e risposta" depositata da Equitalia in data 11.10.2016 (relative a TARSSU 2007, 2008, 2009, 2010, 2011; tasse automobilistiche 2005, 2006, 2008, 2010, 2011; canone RAI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; erratale 2009). Infatti la circostanza che, in data 1.9.2014, il ricorrente abbia chiesto (e successivamente ottenuto) una rateizzazione delle somme dovute, benché non costituisca indice di automatica acquisiscenza all'imposizione tributaria,



lasciando intatta la facoltà del contribuente di proporre eccezioni di merito sull'*an debeatur* (Cass. Civ. 8.2.2017, n. 3347), pur tuttavia attesa l'avvenuta conoscenza delle cartelle alla data dell'istanza di rateizzazione, rendendo oggi tardiva l'impugnativa contro le stesse compiuta mediante l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

Il ricorso è invece da accogliere limitatamente alle sei cartelle, sempre indicate nella memoria di Equitalia dell'11.10.2016 che, secondo l'affermazione dell'Ente della riscossione, *parrebbero restare escluse dalla richiesta di dilazione*. Tali cartelle, secondo Equitalia, risulterebbero *"tutte correttamente notificate"*. Tuttavia non risultano prodotti in giudizio gli originali degli avvisi di ricevimento, ma solo le fotocopie senza alcuna attestazione di conformità. Pertanto, a fronte della specifica eccezione sul punto, avanzata dalla difesa del ricorrente, la notifica deve ritenersi non provata, sulla scorta di quanto affermato da Cass. Civ. n. 8861/2016.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Il Presidente



Il Ricamatore *H.M.*, 22.11.2016
RISERVA SCOLTA : 24.01.2018.

